

L.R. 7/2000, art. 30  
L.R. 8/2023

B.U.R. 9/8/2023, n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2023, n. 0131/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117.**

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117.

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 3 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 4 Entrata in vigore

#### Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117 (Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari di cui all'articolo 2, residenti in regione e che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione alla persona assistita, il beneficio è concesso esclusivamente a un solo caregiver familiare, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 e individuato come principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari).».

#### Art. 2

## (Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «ruolo del caregiver familiare» sono inserite le seguenti: «come definito all'articolo 2,» e dopo le parole «provvede ad attivare» sono inserite le seguenti «, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023,»;

b) al comma 3 le parole «dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020),»;

c) al comma 5 bis sono soppresse le seguenti parole: «, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 5 bis, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, l'accesso al beneficio è consentito ai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 1, ancorché i propri assistiti siano beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo è concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di esaurimento delle risorse prima della scadenza del termine di cui al comma 6, gli EEGG ne danno comunicazione tramite i propri siti istituzionali e il procedimento si chiude fino alla successiva assegnazione di risorse senza la predisposizione di liste di attesa.»;

f) dopo il comma 8 bis è inserito il seguente:

«8 ter. Fermo restando quanto stabilito al comma 8 bis e all'articolo 3, comma 2, limitatamente a una sola volta, nel caso in cui il servizio competente riconosca nel progetto personalizzato di un assistito la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il nuovo caregiver principale può accedere al contributo, ancorché ne sia stato già beneficiario il caregiver principale precedente.».

## Art. 3

### (Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 le parole: «dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 205/2017».

## Art. 4

### (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione